SENT. N. 197/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi,

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24239** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

P.M. (c.f. ***omissis***), nato a ***omissis*** il

omissis e residente in ***omissis***, via ***omissis***,

rappresentato e difeso tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Pozza, PEC: *massimopozza@pec.ordineavvocatitorino.it*, c.f. PZZMSM51T02A703O e Giovanni Bonino, PEC: *giovannibonino@pec.ordineavvocatitorino.it,* c.f. BNNGNN59E05G674X, presso lo studio dei quali in Torino, Via Palmieri n. 40, elegge domicilio per procura in atti;

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura generale *ad lites* del 22.3.2024

(rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto;

E contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTURA DI NOVARA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona del ministro *pro tempore,* elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con sede in Via Arsenale, 21

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione in applicazione dei parametri stabiliti dal DPR 15/03/2018 n. 39, art. 2, quarto comma.

Più nel dettaglio, il ricorrente, in servizio dal 1/02/1978 al 31/07/2017 nel corpo della Polizia di Stato, da ultimo con il grado di Sostituto commissario (con decorrenza qualifica dal 1/01/2017), chiede "*la liquidazione della pensione di vecchiaia ... in base alla legge (DPR 15/03/2018 n. 39, parametro 143,50 (e non 139), con incremento lordo mensile di € 36 e stipendio annuo lordo non inferiore ad €. 29.245,67, (riportato nel doc. 7/3 come trattamento stipendiale effettivamente riconosciuto al ricorrente come sostituto commissario) ovvero, in subordine, almeno in base al trattamento stipendiale di base (indicato dallo stesso decreto, pari ad €. 25.214,39 previsto per la decorrenza dal 1/10/2017 corrispondente al grado (da lui conseguito con decorrenza della qualifica dal 1/01/2017) di Sostituto commissario della Polizia di Stato; nonché, sempre con il parametro 143,59 e non 139, con incremento lordo mensile di €. 63,98 e stipendio annuo lordo di €. 25.550,18 previsto per la decorrenza dal*

1/01/2018; tenuto conto dei benefici riconosciuti nell'intero triennio di vigenza del DPR 15/03/2018 n. 39 nel corso del quale è caduta la data di cessazione dal servizio e senza limitarli a quelli maturati entro la data medesima".

Il ricorrente lamenta che la Prefettura avrebbe erroneamente omesso di riconoscere, in sede di rideterminazione della retribuzione, in applicazione del DPR 39/2018, tanto la qualifica, quanto gli scatti parametrali di cui all'art. 2, nonché l'indennità pensionabile di cui all'art. 4, previsti dall'accordo sindacale per il triennio 2016/2018 recepito dallo stesso decreto, limitandosi apparentemente a considerare solo i primi due di essi maturati rispettivamente il 1/01/2016 ed il 1/01/2017.

Quanto alla qualifica, secondo il ricorrente la Prefettura avrebbe indicato erroneamente, nel decreto n. 002 del 3 sett. 2017 e nell'allegato provvedimento 12/06/2019, il parametro 139 del DPR 39/2018 in relazione al relativo importo di €. 24.272,18, che corrisponde, invece, alla qualifica di Ispettore Superiore s. UPS sostituto commissario (anziché a quella, a lui spettante, di sostituto commissario).

L'Inps si costituisce evidenziando "*la propria estraneità rispetto alla determinazione del trattamento pensionistico di parte ricorrente dato che detta attività rientra nelle esclusive competenze dell'amministrazione ex datrice di lavoro*"; conclude per il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa all'udienza del 23 settembre 2025, presenti l'Avv. Giovanni Bonino, per parte ricorrente e l'avv. Andrea Alloati, per l'Inps, delegato dall'avv. Borla; entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione

contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Preliminarmente, stante la ritualità della notifica, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno – Prefettura di Novara.

Nel merito, il ricorso non ha pregio.

La prima questione prospettata dal ricorrente attiene all'errata determinazione del trattamento stipendiale da parte della Prefettura di Novara con il decreto n. 2/2017. In particolare, secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe erroneamente utilizzato il parametro 139 del DPR 39/2018 in relazione al relativo importo di €. 24.272,18, che corrisponde, invece, alla qualifica di Ispettore Superiore s. UPS sostituto commissario (anziché a quella, a lui spettante, di sostituto commissario).

La doglianza non appare fondata.

Se si considera che il ricorrente è cessato dal servizio il 31.07.2017, è evidente che gli adeguamenti contrattuali che lo potevano interessare erano solo quelli applicabili negli anni di permanenza del rapporto di lavoro.

L'art. 2 d.p.r. n. 39/2018, richiamato dallo stesso ricorrente, ridetermina il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile per le annate 2016, 2017 (fino al 30.09 e poi dall'1.10) e 2018.

Ora, per quanto riguarda il ricorrente, non può che trovare applicazione la tabella relativa al periodo 1.1.2017-31.09.2017 al cui interno, contrariamente a quanto asserito, la qualifica di "sostituto commissario" risulta equiparata a quella di "Ispettore superiore" con applicazione del parametro di 139 correttamente utilizzato dalla Prefettura.

Il parametro invocato dal ricorrente (143,50) è introdotto, con la relativa

qualifica di "sostituto commissario", solo dall'1.10.2017, allorquando la carriera lavorativa del P. era già terminata.

Né il ricorrente può invocare l'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo DPR: se è vero, infatti, che "*I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto*", è altrettanto evidente che gli incrementi stipendiali possono operare solo per i periodi in cui il pensionato ha effettivamente prestato servizio. Sarebbe del tutto illogico, infatti, applicare un trattamento retributivo ad un soggetto che, nella vigenza di quell'incremento, non aveva più né rapporto di lavoro né retribuzione.

La stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente (Cass. n. 29906/2021) conferma chiaramente quanto affermato: un conto è l'applicazione retroattiva di un contratto collettivo (o, come nella fattispecie, del D.P.R. di adeguamento retributivo), anche nei confronti di chi, nelle more, non è più in servizio in quell'Amministrazione, ma pur sempre per il periodo di servizio nella vigenza del CCNL, altro è estenderne l'applicazione anche a periodi in cui il lavoratore aveva già interrotto il proprio rapporto. Detto in altri termini, e rilevato che il punto controverso affrontato dalla giurisprudenza di legittimità è semplicemente l'applicabilità del contratto collettivo sottoscritto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il principio cardine resta quello che, "*ove contenga clausole migliorative a efficacia retroattiva, il C.C.N.L. è applicabile indistintamente a tutto il personale in servizio nel periodo di riferimento, anche se non più in organico alla data dì sottoscrizione del nuovo contratto*" (Cass. n. 29906/2021; negli stessi termini anche Cass. n.

5191/2024: non è richiesta la permanenza in servizio al momento dell'approvazione delle graduatorie della progressione orizzontale, ma chiaramente quegli incrementi potranno applicarsi solo ai periodi di effettivo servizio).

A parere di questa Corte, pertanto, se è pacifica l'applicazione retroattiva del D.P.R. n. 39/2018, anche quindi al personale fuoriuscito nel periodo di vigenza, cionondimeno è assolutamente doveroso limitare la ricostruzione del trattamento retributivo ai periodi di vigenza del rapporto di lavoro: non si riesce davvero a comprendere quale principio o banale logica possa giustificare il riconoscimento di vantaggi retributivi, e conseguentemente pensionistici, previsti per una determinata annualità quando in quella stessa annualità il rapporto lavorativo era già cessato.

Per quanto sopra, pertanto, neppure il ricorrente può invocare un valore retributivo derivante dall'applicazione degli incrementi tabellari applicabili solo dall'ottobre 2017.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Respinge il ricorso e condanna P.M. al pagamento delle spese legali

in favore di parte Inps, liquidate in euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Torino, il 23 settembre 2025.

Il Giudice

Dott. Cristiano BALDI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente